

CCXXXV SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1988****Presidenza del Presidente SANNA****INDICE****Proposta di modifica al Regolamento interno
del Consiglio regionale della Sardegna.
(Continuazione della discussione):**

BECCIU	11105-11113-11122-11130
ANEDDA	11114-11129-11136-11141
CABRAS	11115
SABA	11117-11137-11139
TAMPONI	11119-11138
LORETTU	11121-11129
COCCO	11122-11138-11141
MULAS	11124-11132
OGGIANO	11131
CATTE	11139
CHESSA	11139

La seduta è aperta alle ore 11 e 10.

PES, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di venerdì 15 luglio 1988 che è approvato.

**Continuazione della discussione della proposta di
modifica al Regolamento interno del Consiglio regio-
nale della Sardegna**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

continuazione della discussione della proposta di modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna. Comunico ai colleghi che sono in fase di distribuzione gli emendamenti presentati e già esaminati dalla Giunta per il Regolamento, oltre naturalmente alla proposta del nuovo Regolamento stesso nonché uno schema riepilogativo degli emendamenti con il parere della Giunta.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

PES, Segretario:

CAPO I

ATTI PRELIMINARI

Art. 1

**(Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei
Consiglieri)**

I Consiglieri con la prestazione del giuramen-

to prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo 1 bis:

“Diritto alla informazione del Consigliere

1. Ogni Consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Ha diritto ad ottenere dagli uffici regionali, compresi quelli degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.

3. Parimenti ha diritto a ottenere dai predetti uffici informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative salvo che, su proposta del responsabile del servizio, il Presidente della Giunta regionale non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il Consigliere può sottoporre la questione alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene giusta la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del Presidente della Giunta o di un Assessore delegato per procedere all'esame del caso”. (1)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

PES, *Segretario*:

Art. 2

(Ufficio di Presidenza provvisorio)

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età.

2. I quattro Consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretario.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 2, ~~successivamente~~ ritirato. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

PES, *Segretario*:

CAPO II

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA

Art. 3

(Elezion del Presidente)

1. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio procede immediatamente e senza discussione all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

3. Se nessuno ha riportato detta maggioranza, si procede nel giorno stesso ad una nuova votazione nella quale è sufficiente la maggioranza dei voti, computando nel numero dei votanti anche le schede bianche.

4. Se anche la seconda votazione non ha determinato l'elezione, si procede nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che in essa hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto quello che riporta più voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. Allo spoglio delle schede provvede l'Ufficio di Presidenza provvisorio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti sui quali la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole.

Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 3

Al secondo comma, sostituire la parola "assoluta" con le parole "due terzi". (3)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 3

Al terzo comma, sostituire le parole "è sufficiente la maggioranza" con le parole "è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti". (4)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 3

Al quarto comma, sostituire le parole "al ballottaggio" e fino al termine del comma, con le parole "ad ulteriore votazione in cui è sufficiente la maggioranza dei voti computando nel numero dei votanti anche le schede bianche". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra opportuno, per evitare che le modifiche contenute in questi emendamenti passino inosservate, esprimere qualche valutazione in merito agli emendamenti stessi.

L'emendamento numero 3, infatti, propone che il Presidente venga eletto non a maggioranza assoluta (così prevedono il Regolamento vigente, quello in discussione ed il Regolamento del Senato), ma con la maggioranza di due terzi dei componenti. L'emendamento numero 4 prevede in seconda votazione la maggioranza di due terzi dei voti, l'emendamento numero 5, infine, prevede in terza votazione la maggioranza dei voti. La procedura attuale invece stabilisce quest'ordine: maggioranza dei componenti, maggioranza dei voti, ballottaggio.

Presidente, per noi l'innalzamento del *quorum* mira a consentire, ricorrendone le condizioni, la formazione intorno alla candidatura del Presidente del Consiglio di uno schieramento consiliare più largo di quello che si verifica all'atto dell'elezione della Giunta.

L'elezione della Giunta, infatti, è contrassegnata funzionalmente da una diversa logica, quella dello schieramento, che non dovrebbe condizionare, a nostro avviso, l'elezione del Presidente del Consiglio. Onorevoli colleghi, la previsione di questo meccanismo di votazione e di elezione più ampia non è fine a se stesso, perché consentirebbe il rafforzamento della funzione presidenziale secondo gli auspici espressi, normalmente da tutti i consiglieri, all'atto della presentazione delle candidature e della votazione per il Presidente stesso. Esso, infatti, viene eletto prima che nel Consiglio regionale si formino le maggioranze politiche che eleggono, in definitiva, l'Esecutivo.

Questo innalzamento del *quorum* è per noi giustificato anche dalla pregnanza del ruolo del Presidente; egli infatti assolve al ruolo fondamentale di moderatore, di garante di tutte le vicende che si verificano all'interno del Consiglio, di garante specialmente di tutte le minoranze. Il Presidente per noi è talmente *super partes* che pensiamo che, in assenza di una elezione con una maggio-

ranza che noi definiamo severa, quale quella dei due terzi dei componenti l'Assemblea, egli possa incorrere, onorevoli colleghi, nella tentazione di assecondare quella maggioranza parziale e limitata che lo ha espresso ed eletto. E questo è quanto noi, con questo emendamento, vogliamo evitare.

PRESIDENTE. Ricordo ancora una volta che gli emendamenti hanno già ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento.

BECCIU (D.C.). Scusi, Presidente, ma credo che noi abbiamo il diritto-dovere di dare una spiegazione di quello che è avvenuto nelle aule chiuse della Giunta per il Regolamento. Noi lo stiamo dicendo al Consiglio regionale e al popolo sardo, se ci vuole ascoltare.

PRESIDENTE. Onorevole Becciu, proprio per dare ai consiglieri l'informazione più completa possibile, abbiamo distribuito anche lo schema che riassume le posizioni della Giunta per il Regolamento.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

PES, Segretario:

Art. 4

(Composizione dell'Ufficio di Presidenza)

1. Eletto il Presidente, l'Assemblea elegge, nella seduta successiva, gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza: due Vice Presidenti, tre Questori e quattro Segretari.

2. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere sempre rappresentati tutti i Gruppi consiliari. A tal fine il Presidente promuove le opportune intese.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

PES, Segretario:

Art. 5

(Elezioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza)

1. Per le elezioni di cui all'articolo precedente ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti, due nomi per i Questori e due per i Segretari.

2. Al termine di ciascuno scrutinio il Presidente annuncia i risultati della votazione.

3. Concluse le tre votazioni il Presidente, dopo aver verificato il rispetto della condizione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascuna votazione.

4. Se al termine dell'ultima votazione, relativa all'elezione dei Segretari, il Presidente accerta che nell'elezione dell'Ufficio di Presidenza, considerato nel suo complesso, non è stata rispettata la condizione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, provvede ad annullare la votazione stessa e ad indirne una nuova.

5. Nelle elezioni suppletive, quando si deve coprire un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun

candidato ha riportato la metà più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

6. Se si devono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si devono coprire tre posti: in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

7. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

8. Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica.

9. Anche nelle elezioni suppletive, il Presidente, prima della proclamazione, verifica il rispetto della condizione stabilita dal secondo comma del precedente articolo. Se tale condizione non viene rispettata il Presidente annulla la votazione e ne indice una nuova.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

PES, Segretario:

Art. 6

(Comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza)

Il Presidente del Consiglio informa della sua elezione e della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica, i Presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Rappresentante del Governo presso la Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 6, successivamente ritirato.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

PES, Segretario:

CAPO III

DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il Regolamento e ne impone l'osservanza. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrain-tende e vigila sulle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari, e assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio.

PRESIDENTE. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 7, successivamente ritirato.

Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

PES, Segretario:

Art. 8

(Attribuzioni dei Vice Presidenti)

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Presidente del Consiglio designa un Vice Presidente a presiedere la Giunta delle elezioni e

l'altro a presiedere la Commissione per la Biblioteca. Il Presidente designa, inoltre, il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 8

L'ultima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente: "Il Presidente designa inoltre, di volta in volta, il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento". (8)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

PES, *Segretario*:

Art. 9

(Attribuzioni dei Questori)

1. Il Collegio dei Questori cura il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

2. I Questori, secondo le direttive del Presidente, provvedono alla gestione dei fondi a dispo-

sizione del Consiglio, sovrintendono alla polizia interna ed al cerimoniale, predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e ne sono relatori al Consiglio.

3. Le assunzioni di impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 9 e 10, poi ritirati, e gli emendamenti numero 112 e 113 sui quali la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giunta per il Regolamento

Art. 9

Al secondo comma dopo la parola "Presidente" aggiungere "emanate in base agli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza di cui al successivo articolo 11". (112)

Emendamento aggiuntivo Giunta per il Regolamento

Art. 9

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

"4. La convocazione del Collegio dei Questori è disposta, di norma, dal Consigliere Questore più anziano di età". (113)

PRESIDENTE. Gli emendamenti si danno per illustrati.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 112. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 113. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

PES, Segretario:

Art. 10

(Attribuzioni dei Segretari)

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio e ne danno lettura; tengono nota dei Consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine della richiesta; danno lettura delle proposte e dei documenti, tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; curano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al buon andamento dei lavori secondo le direttive del Presidente.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più Consiglieri presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario.

3. I Segretari verificano, altresì, l'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio, riferendone al Presidente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Art. 10

Alla fine dell'articolo aggiungere le parole "che ne informa il Consiglio alla prima seduta".
(11)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

PES, Segretario:

Art. 11

(Durata in carica e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, con esclusione del Presidente, resta in carica trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, formula gli indirizzi per la gestione amministrativa del Consiglio, adotta le relative determinazioni e valuta periodicamente il buon andamento dell'Amministrazione.

3. Approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio del Consiglio, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

4. Esprime il parere - a norma dell'art. 9 - sugli impegni di spese straordinarie o che incidano in più esercizi finanziari.

5. Emana, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni.

6. Provvede, altresì, a dettare norme in merito alla concessione di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi del successivo art. 21 ed in merito alla Cassa di previdenza dei Consiglieri regionali.

7. Delibera, inoltre, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

8. Allo scadere dei trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio, o in caso di dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza, questo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

9. Segretario dell'Ufficio di Presidenza è il Segretario Generale del Consiglio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 12, 13, 14, 16, 17 e 18.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). L'emendamento numero 12 è ritirato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei restanti emendamenti.

PES, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo della Presidenza del Consiglio

Art. 11

Al comma 9, dopo le parole "Segretario dell'Ufficio di Presidenza è il Segretario generale del Consiglio." aggiungere "Quando il Presidente decide di riunire l'Ufficio di Presidenza in seduta riservata esclusivamente ai suoi componenti funge da Segretario un Segretario del Consiglio". (13)

Emendamento soppressivo parziale Pulighedu-Murgia-Meloni-Marracini

Art. 11

Sopprimere il primo e l'ottavo comma. (14)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo P.R.I.

Art. 11

Al primo comma sono soppresse le parole

"con esclusione del Presidente". (16)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

Art. 11

Sopprimere le parole "con esclusione del Presidente". (17)

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Art. 11

Dopo l'ultimo comma aggiungere i seguenti:
"10. L'Ufficio di Presidenza tutela le prerogative dei Consiglieri regionali e garantisce l'esercizio delle loro funzioni.

11. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio cura la pubblicazione di un periodico che ha lo scopo di diffondere nella Regione la completa e obiettiva conoscenza dell'attività del Consiglio regionale.

12. Il periodico riferisce in modo imparziale e senza commento su tutto il lavoro svolto nel Consiglio regionale; riferisce altresì sommariamente e con gli stessi criteri sui lavori delle Commissioni, riportando in ogni caso le prese di posizione dei Commissari.

13. Ogni Consigliere può chiedere all'Ufficio di Presidenza che venga disposta la pubblicazione sul periodico di rettifiche e precisazioni intese a chiarire l'espressione del proprio pensiero.

14. L'Ufficio di Presidenza provvede anche su richiesta delle Commissioni consiliari, alla pubblicazione dei documenti, delle indagini, degli atti dei Convegni, di raccolte generali o particolari di leggi e di altri atti regionali, ricerche e documenti statistici, nonché leggi, atti, interventi, deliberazioni degli organi dello Stato, di aziende o enti nazionali che abbiano interesse per la Sardegna". (18)

PRESIDENTE. Gli emendamenti si danno per illustrati.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 14, che ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richie-*

sta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16, che ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17, che ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 18, che ha ricevuto il parere contrario della Giunta per il Regolamento. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 13, che ha ricevuto il parere favorevole della Giunta per il Regolamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

PES, Segretario:

Art. 12

(Incompatibilità)

1. Le cariche di componente l'Ufficio di Presidenza, di Presidente di Gruppo e di Presidente di Commissione permanente o speciale, sono tra loro incompatibili.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Art. 12

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

"2. Trascorsi 15 giorni dal verificarsi dell'incompatibilità, senza che sia intervenuta una opzione fra le due cariche, il Consigliere decade dalla prima carica e tutti gli atti compiuti in tale veste sono nulli". (20)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

PES, Segretario:

CAPO IV

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO,
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DEL-
LA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

Art. 13

(Atti di competenza del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i Gruppi consiliari, nomina i componenti:
 - a) della Giunta per il Regolamento;
 - b) della Giunta delle elezioni;
 - c) della Commissione per la Biblioteca.
2. Di dette nomine dà comunicazione al Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

PES, *Segretario*:

Art. 14

(Giunta per il Regolamento: composizione)

1. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da un numero di Consiglieri da quattro a dieci. Il Presidente assicura, per quanto possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.
2. Alle sedute della Giunta per il Regolamento possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice Presidenti del Consiglio.
3. La Giunta per il Regolamento si riunisce almeno una volta all'anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

PES, *Segretario*:

Art. 15

(Competenze della Giunta per il Regolamento)

1. Spetta alla Giunta per il Regolamento l'iniziativa o l'esame delle proposte di modifiche e di aggiunte al Regolamento presentate dai Consiglieri.
2. Le conclusioni della Giunta sono presentate al Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma del successivo Capo XXIV.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

PES, *Segretario*:

Art. 16

(Composizione della Giunta delle elezioni)

1. La Giunta delle elezioni è composta da nove Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio nel costituire la Giunta assicura, per quanto è possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.
3. I Consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.
4. La Giunta delle elezioni elegge nella prima riunione un Vice Presidente.
5. Qualora la Giunta non risponda per un mese alle convocazioni, fatte dal suo Presidente, e non sia possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio

provvede a rinnovarla totalmente o parzialmente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

PES, *Segretario*:

Art. 17

(Competenze della Giunta delle elezioni)

1. Alla Giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei Consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accertamenti di cui sopra riguardano, altresì, i subentranti ai Consiglieri comunque cessati dalla carica.

2. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un Regolamento interno che, previo esame della stessa Giunta delle elezioni, deve essere approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Detta procedura si applica anche in caso di modifiche o di aggiunte al Regolamento medesimo.

3. La Giunta, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e sulle proteste elettorali ad essa pervenute, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

4. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, la Giunta riferisce al Consiglio entro novanta giorni da quello in cui ne sia venuta a conoscenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

PES, *Segretario*:

Art. 18

(Commissione per la Biblioteca: composizione)

1. La Commissione per la Biblioteca è composta da tre Consiglieri uno dei quali dev'essere un Vice Presidente del Consiglio che la presiede.

2. Funge da Segretario il Capo Servizio Biblioteca.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso un numero di voti a favore pari a quello dei voti contrari. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 18

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

"1. La Commissione per la Biblioteca è composta da quattro consiglieri uno dei quali deve essere un Vice Presidente del Consiglio.

1. bis. Della Commissione della Biblioteca possono essere chiamati a far parte, con deliberazione del Consiglio di Presidenza, anche due membri esterni con voto consultivo". (21)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente perché sia chiaro all'Aula io mi permetto di rileggere l'emendamento, dato che normalmente la lettura del Segretario non è intellegibile. Il testo così recita: "Articolo 18. Il primo comma è sostituito dai seguenti: 1. La Commissione per la Biblioteca è composta da quattro consiglieri uno dei quali deve essere un Vice Presidente del Consiglio.

1. bis. Della Commissione della Biblioteca

possono essere chiamati a far parte, con deliberazione del Consiglio di Presidenza, anche due membri esterni con voto consultivo".

Noi, signor Presidente, onorevoli colleghi, ci rendiamo conto della delicatezza di questa proposta, della sua quasi anomalia rispetto a tutti gli argomenti che interessano gli *interna corporis*; e questo provvedimento può sembrare teso a infrangere quella tradizionale riservatezza che esiste nei rapporti all'interno del Consiglio regionale, può sembrare teso a violare quella autodichia che ha sempre presieduto alla composizione degli organi, influenzandone la vita. Però, nonostante le apparenze, questo non è nelle nostre intenzioni.

Certamente, non ci nascondiamo che possano sorgere dei dubbi sulla legittimità di una simile proposta, però credo anche che possano essere superati se facciamo riferimento all'articolo 42 dello Statuto che recita: "Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica". Io direi che questa norma, senza grande sforzo interpretativo, possa essere utilizzata per giustificare la nostra proposta. Noi infatti, nella realtà, stiamo istituendo una sorta di consulenza tecnica permanente allocata nella Commissione di vigilanza per la biblioteca. Noi però, onestamente, dobbiamo dichiarare che non siamo mossi tanto da una volontà riformatrice sul piano giuridico, quanto piuttosto da una volontà di innovazione sul piano culturale. Sappiamo infatti che la cultura, per essere sostenuta, ha bisogno di forze, di mezzi, di veicoli di diffusione.

Noi crediamo, come Consiglio regionale, di essere appunto una forza ed un veicolo per la diffusione della cultura. Ci facciamo cioè interpreti, onorevoli colleghi, di un'esigenza che è quasi elementare nella società della Sardegna: quella di veder moltiplicati e resi fruibili i presidi culturali esistenti nella nostra Regione; e la nostra biblioteca (su questo credo tutti siamo d'accordo) è un importante presidio per la vita culturale dell'Isola. La biblioteca inoltre è una struttura che, approfittando di questa occasione, dev'essere adeguata per rispondere al suo scopo, direi, istituzionale-tradizionale: strumento di lavoro, di approfondimento, di informazione a disposizione dei consiglieri regionali. Noi però oltre questa funzione, che dovrà già essere rivista e potenziata, vorrem-

mo che questo presidio culturale si aprisse alla società della Sardegna; anche se riconosciamo che già oggi questo in parte avviene per la capacità e la preparazione di chi sovrintende a questo organismo.

La presenza dei componenti esterni, che ha quasi scandalizzato qualche collega quando per la prima volta la proposta fu avanzata, acquista quasi il significato di creare un tramite, una mediazione tra l'istituzione culturale e la società esterna che trova i suoi referenti nei due consulenti esterni alla Commissione. Perché questo possa realizzarsi naturalmente e perché non si crei (come ovviamente potrebbe avvenire) il dualismo concorrenziale tra la fisiologica rappresentanza interna - quella di sempre sancita dal vecchio Regolamento - e questa nuova rappresentanza, è necessario che le persone scelte oltre alle normali doti di preparazione e di competenza nella materia specifica, possiedano anche la capacità fondamentale di sapersi omogeneizzare con la struttura e con l'istituzione consiliare in modo tale da non sentirsi dei corpi estranei. A questa innovazione noi personalmente non annettiamo la capacità demiurgica di risolvere questo grosso problema della fruibilità esterna della biblioteca, però certamente gli attribuiamo la capacità (credo sia fuor di dubbio) di poter migliorare perlomeno la situazione attuale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Credo che innanzitutto occorra notare che la novità principale della norma consiste nell'abolizione della carica di Presidente della Commissione per la Biblioteca la cui direzione è affidata a uno dei Vicepresidenti del Consiglio. Questa è la novità della norma diretta a sfolire, secondo una richiesta avanzata, se ricordo bene, dall'onorevole Saba, le cariche non utilissime all'interno del Consiglio medesimo. Vi è poi la proposta di inserire in questa Commissione due membri esterni. Personalmente, per quanto mi riguarda, ho sempre manifestato decisa contrarietà perché ritengo che la prerogativa principale, indispensabile di un'assemblea legislativa sia la sua autonomia anche di autogoverno.

Io sono d'accordo sul fatto che il Consiglio

possa, o debba, in certi casi chiedere delle consulenze esterne; sono molto meno d'accordo, anzi sono contrario quando a queste consulenze esterne si aggiunge l'aggettivo "permanente". Consulenze permanenti sono rapporti di lavoro che non può il Consiglio rivolgere all'esterno di sé stesso.

Le considerazioni in ordine alla funzione della Biblioteca le condividiamo, sono ovvie; credo di essere uno tra coloro che è andato a vedere nel nuovo palazzo del Consiglio quanto spazio fosse riservato alla biblioteca ed aver scoperto che mano ignota aveva distolto una parte dei locali della biblioteca per destinarli ad altri usi non propriamente culturali. Quindi per quanto riguarda la funzione della biblioteca, e la necessità che questa apra le sue porte all'esterno, nessuno più di me è d'accordo. Non condivido la proposta, perché a mio avviso concettualmente sbagliata e funzionalmente inutile, che della biblioteca si occupino membri esterni.

Ricordo che non molti anni fa (attualmente la biblioteca credo attraversi un momento un po' tormentato della sua vita dovuto anche al trasferimento) della biblioteca si occupava un funzionario del Consiglio, e nel migliore dei modi. Qualora di questa struttura se ne dovesse occupare ancora quel funzionario o un altro, di uguale capacità e diligenza, certamente non avranno bisogno di consulenze esterne da parte di chicchessia. E' ben difficile pensare infatti che una persona esterna, certo molto esperta di libri e di bibliografia, sia altrettanto esperta su ciò che occorre al Consiglio. Non solo, ma la norma va letta in collegamento col successivo articolo 19 che attribuisce a questa Commissione, e questa d'altra parte è la sua funzione, il compito di vigilare sul funzionamento della biblioteca. Ora, per vigilare sul funzionamento della biblioteca con i funzionari di alto livello - vogliamo dire anche questo - e di indiscutibile capacità che ha il Consiglio (e se il Consiglio ed i consiglieri hanno un torto è quello di sottoutilizzare e talvolta di mortificare i funzionari in servizio) io non credo che ci sia bisogno di estranei alla struttura del Consiglio.

Queste sono le ragioni, già espresse in Giunta per il Regolamento, della mia contrarietà all'emendamento in discussione, per cui chiederei al Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, di riget-

tare l'emendamento medesimo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.). Presidente, su questo articolo, se il Consiglio è d'accordo, io chiederei di sospendere la discussione e rinviarla alla fine dell'esame degli altri articoli. Ritengo infatti, proprio per il risultato della votazione avvenuto all'interno della Giunta, che forse è opportuna una riflessione ulteriore sulla proposta di emendamento illustrata dall'onorevole Becciu.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 19.

PES, Segretario:

Art. 19

(Competenze della Commissione per la Biblioteca)

La Commissione per la Biblioteca vigila sul funzionamento della Biblioteca per la cui disciplina propone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza un apposito Regolamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

PES, Segretario:

CAPO V

DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 20

(Adesione ai Gruppi e loro composizione)

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario Generale del Consiglio, per iscritto, a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

2. I Consiglieri subentranti nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione di cui al precedente comma entro tre giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

3. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque Consiglieri.

4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta degli interessati, autorizza la costituzione di Gruppi con almeno tre Consiglieri, purché rappresentino Partiti organizzati nel territorio della Regione sarda che abbiano presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i Collegi circoscrizionali.

5. I Consiglieri i quali non abbiano fatto le dichiarazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, o che dichiarino di voler appartenere a Gruppi che non raggiungono le adesioni di cui al comma precedente, costituiscono un unico Gruppo misto, qualunque sia il numero di Consiglieri stessi.

6. Fatta salva la disposizione di cui al settimo comma del successivo art. 21, al Gruppo misto con un numero di Consiglieri inferiore a cinque, compete unicamente la facoltà di partecipare alle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

PES, Segretario:

Art. 21

(Costituzione dei Gruppi)

1. Per la costituzione dei Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla sua elezione, indice la convocazione simultanea,

ma separata, dei Consiglieri, in base alle adesioni manifestate.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando il Presidente, uno o più vice Presidenti ed un Segretario.

3. Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

4. I Gruppi composti di un numero di Consiglieri inferiore a cinque nominano solo il Presidente ed indicano il Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Nel Gruppo misto la costituzione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire in modo da rispecchiare, per quanto possibile, le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

6. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi, dei rispettivi Uffici di Presidenza e delle successive modifiche nella loro composizione, è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

7. Ai Gruppi consiliari è assicurata, per l'esecuzione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature in relazione alla loro consistenza numerica, anche allo scopo di garantire ai Gruppi medesimi e ad ogni singolo Consigliere la possibilità di assolvere in modo adeguato al proprio mandato.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti sui quali la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

Art. 21

Al settimo comma sopprimere le parole "e ad ogni singolo Consigliere". (22)

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Art. 21

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma ottavo "Per ogni Consigliere è assicurata comunque dall'Ufficio di Presidenza una adeguata dotazione di locali, mezzi ed attrezzature per l'assolvimento del proprio mandato". (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, telefonicamente, per sottolineare che l'emendamento numero 23 tende ad affermare, in termini programmatici, ma anche istituzionalmente solenni (e lo testimonia la sede regolamentare), la necessità che ogni singolo consigliere abbia comunque assicurata una adeguata dotazione di locali, di mezzi e di attrezzature per l'assolvimento del proprio mandato.

Non vi è chi non veda come con l'evoluzione della società, per la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare, anche in termini di sola conoscenza prima ancora che di interpretazione e di canalizzazione delle idee politiche, il nostro mandato sia diventato difficile da assolvere e il Consiglio regionale non può, e non deve ridursi (come non si è mai ridotto) all'Aula, al lavoro delle Commissioni, al lavoro dei Gruppi. Ma, nella migliore tradizione delle democrazie occidentali, nei sistemi parlamentari deve essere assicurata ad ogni parlamentare la possibilità di avere una propria operatività concreta di presenza e di interlocuzione con la realtà sociale, economica e culturale. Deve essere un operatore politico ad alto livello, non un semplice recettore delle indicazioni dei Gruppi e dei partiti, anche se è fondamentale la sua appartenenza agli stessi. Ma proprio perché egli, a sua volta, possa fornire ai Gruppi e ai Partiti quella ricchezza di contributo, da cui possano emergere poi indicazioni valide, è necessario che egli sia terminale – consentitemi questa espressione – di una realtà, ormai diventata così complessa e così ricca, che senza una adeguata dotazione di mezzi tecnici non può essere elaborata. Ora, noi non abbiamo voluto affermare in questo articolo nient'altro che il diritto del consigliere regionale, nella correttezza (e questo è il compito dell'Ufficio

di Presidenza) ad avere un'attenzione particolare sulle sue esigenze operative che non sono esigenze private ma pubbliche, perché pubblico è il suo mandato.

Un solo esempio: in una società informatizzata non è pensabile che il Consiglio regionale non trovi le soluzioni (e mi risulta che, intelligentemente, la Presidenza e l'Ufficio di Presidenza stanno cercando di individuarle) per una informatizzazione della nostra attività, anche a livello personale, in collegamento con gli uffici sia del Consiglio che dei Gruppi. Oggi, la realtà dei mezzi tecnici forniti dall'informatica, anche attraverso i Personal Computer, rende possibile operare in tempo reale, e in termini di efficienza e di tempestiva conoscenza, sulla trasmissione di quei dati e di quei documenti, sulla loro acquisizione ed elaborazione, necessari allo svolgimento della nostra attività: proposte legislative, interventi in Commissione, rapporto con gli elettori che deve essere sempre vivo.

Guai a noi se dovessimo semplicisticamente credere che il rapporto con gli elettori può essere fatto unicamente, anche se naturalmente ha un'importanza fondamentale, attraverso i canali collettivi. Noi, in una Regione che ha una tradizione di rapporti interpersonali basati su valori profondi, dobbiamo mantenere viva questa capacità del consigliere regionale di dialogare con le organizzazioni sociali, con le istituzioni diffuse nel territorio, con tutte le espressioni della società civile ma anche con i singoli elettori che a noi dovessero rivolgersi per conoscere la situazione dell'attività legislativa e amministrativa regionale, per sollecitare la soluzione di problemi, per esprimere istanze che danno sostanza e contenuto alla nostra azione di sollecitazione attraverso le interrogazioni, le interpellanze, le proposte di legge.

Oggi stiamo procedendo verso l'attuazione del piano telematico che collegherà, con una rete unitaria e su scala regionale, comuni, province, la stessa Regione. Noi vogliamo che questo piano telematico ricomprenda anche, e necessariamente, il Consiglio regionale; in questo modo, con mezzi tecnici, non eccessivamente costosi, non solo il Consiglio con la sua banca dati, non solo i Gruppi politici o gli uffici del Consiglio, ma anche il singolo consigliere potranno trasmettere e ricevere comunicazioni in tempi tali da rendere enor-

memente più ricca e più proficua la loro attività.

Non mi dilungo oltre se non per sottolineare la necessità che questo articolo non venga interpretato, in termini restrittivi come una richiesta di locali e di mezzi spiccioli - per quanto anch'essi molto significativi - (e tale potrebbe essere l'assegnazione della dotazione di quelle attrezzature tradizionali dell'ufficio) ma come una sollecitazione a capire le esigenze del mondo attuale.

Oggi, la dotazione tecnica di cui dobbiamo disporre attinge all'informatica, l'unica che potrebbe rendere il nostro lavoro più tempestivo, più proficuo e, in un certo senso, anche meno farraginoso. Io credo infatti che potremmo evitare perdite di tempo e ridurre i costi delle segreterie particolari, ma soprattutto quelli dei tempi morti nella acquisizione delle conoscenze e nella loro utilizzazione. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

PES, Segretario:

Art. 22

(Conferenza dei Presidenti di Gruppo)

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo, dal Presidente del Consiglio che la presiede.

2. Alle riunioni partecipano i Vice Presidenti

del Consiglio.

3. La Giunta regionale è informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio prima di fissare la data di convocazione dell'Assemblea, per definire proposte sulla programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, per suggerire i tempi e le modalità della discussione e ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga utile.

5. La Conferenza può stabilire all'unanimità che per la discussione generale in Aula di certi argomenti venga assegnato un tempo determinato a ciascun Gruppo consiliare, rapportandolo alla relativa consistenza numerica. Ogni Consigliere può dissociarsi in Assemblea e chiedere di parlare entro i termini di cui al successivo art. 76.

6. Il Presidente del Consiglio comunica all'Assemblea le determinazioni assunte sul programma dei lavori.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 24 e 25 sui quali la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole, e l'emendamento numero 26 sul quale è stato espresso parere contrario. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Anedda - Chessa - Murru

Art. 22

Al comma quarto sostituire le parole: "definire proposte sulla programmazione" con le parole: "definire la programmazione dei lavori"; (24)

Emendamento aggiuntivo Anedda - Chessa - Murru

Art. 22

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

“La programmazione dei lavori è stabilita all'unanimità; in caso di disaccordo vengono determinati dal Presidente che tiene conto degli orientamenti espressi dai Gruppi”. (25)

Emendamento sostitutivo totale Gruppo D.C.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

“1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il Presidente del Consiglio, presi gli opportuni contatti con la Giunta, consultati i Presidenti delle Commissioni permanenti, convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per predisporre il programma dei lavori dell'Assemblea per non oltre tre mesi. La Giunta è informata dal Presidente della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentate.

3. Il programma predisposto all'unanimità, diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Consigliere vi si oppone l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno.

4. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime sul programma, il Presidente, sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza, predispone il programma per non oltre due mesi e lo sottopone all'Assemblea. Questa, sentito un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, delibera con votazione nominale sul programma che il Presidente propone in via definitiva, valutate anche le eventuali proposte di modifica avanzate nel corso della discussione.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo. Qualora non si raggiunga un accordo unanime nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, il Presidente, se lo ritiene, formula una proposta per l'Assemblea.

6. In caso di mancata approvazione del programma proposto ai sensi del comma quarto del presente articolo, si procede a norma del comma primo dell'articolo 26 in attesa che venga predi-

sposto un nuovo programma ai sensi dei commi precedenti.” (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 24 e 25 ha facoltà di illustrarli.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 26 ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento numero 26 presentato dalla Democrazia Cristiana, sul quale con disappunto è stato espresso dalla Giunta per il Regolamento parere contrario, aveva lo scopo di rendere prioritario l'obiettivo della programmazione dei lavori del Consiglio, antepoendolo alle decisioni della Conferenza dei Capigruppo. Si predispongono, in quest'ottica, dei programmi per un arco di tempo non superiore a tre mesi (si ampliano cioè i termini previsti dal testo originario dell'articolo 22); e questi tre mesi sono riducibili a due qualora in sede di Conferenza dei Capigruppo si raggiunga un orientamento diverso. Questo emendamento darebbe quindi la possibilità al Consiglio intero di programmare per un tempo più ampio, o quanto meno per due mesi, i lavori, e di renderne edotti in sede di Consiglio tutti i consiglieri.

Ma questo emendamento all'articolo 22, emendamento sostitutivo totale, va letto congiuntamente con l'emendamento che si propone per l'articolo 23, anche questo sostitutivo totale, che è la logica conseguenza della proposizione contenuta nell'articolo 22. Noi riteniamo pertanto che si debba riflettere con maggiore attenzione sulla nuova procedura suggerita perché è certamente più garantista; infatti permette al singolo consigliere ed anche ai Gruppi, di conseguenza, una programmazione dei lavori più rispondente alle esigenze complessive che possono manifestarsi. Non capiamo perciò la motivazione addotta a sostegno del parere contrario della Giunta per il Regolamento, e cioè che questo emendamento stravolge la filosofia dell'articolo 22.

Per noi, invece, ne rappresenta un migliora-

mento sostanziale in quanto non si vuole, chiaramente, mettere in discussione il ruolo della Conferenza dei Capigruppo, ma lo si vuole in certo senso orientare – non dico condizionare – verso le decisioni prese prioritariamente, in chiave programmatica, dalla stessa Assemblea. Quindi, suggeriremmo di sottoporre alla riflessione del Consiglio una lettura congiunta dell'emendamento sostitutivo totale all'articolo 22 e dell'emendamento sostitutivo totale all'articolo 23.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

PES, Segretario:

Art. 23

(Programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni)

1. I lavori del Consiglio e delle Commissioni sono di norma organizzati secondo programmi bimestrali e secondo stralci attuativi per periodi più brevi, con possibilità di deroghe da parte del Presidente del Consiglio.

2. Prima di riunire la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, per la definizione dei programmi bimestrali, il Presidente può sentire i Presidenti delle Commissioni.

3. Ciascun programma bimestrale diviene impegnativo dopo la relativa comunicazione all'Assemblea da parte del Presidente. Se all'atto della comunicazione, un Consigliere propone modifiche in Aula, il Consiglio decide, sentito, per non più di dieci minuti un oratore per Gruppo.

4. La procedura di cui al precedente comma si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali successive proposte di modifica al programma, presentate dalla Giunta regionale o da un Presidente di Gruppo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Gruppo D.C.

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

"1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo al fine di definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per non oltre due settimane. La Giunta è informata della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il calendario approvato all'unanimità nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo è definitivo ed è comunicato all'Assemblea.

3. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo non si raggiunga un accordo unanime il Presidente, sulla base degli orientamenti prevalenti e tenuto conto delle altre proposte che risultino in minoranza, al fine dell'attuazione del programma predispone il calendario e lo sottopone all'Assemblea. Questa, sentito un oratore per Gruppo per non più di 5 minuti ciascuno, delibera per alzata di mano sul calendario che il Presidente, valutate anche le eventuali proposte di modifica avanzate nel corso della discussione, propone in via definitiva.

4. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, ed è stampato e distribuito.

5. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, presentate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. Qualora non si raggiunga un accordo unanime nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, il Presidente, se lo ritiene, formula una proposta per l'Assemblea. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione". (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 27.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, come diceva poc'anzi il collega Tamponi, l'emendamento numero 27 si ricollega all'emendamento numero 26 che è stato già votato e respinto dall'Assemblea. Poiché erano collegati, credo sia difficile, a questo punto, esprimere valutazioni sulla disciplina proposta con l'emendamento in esame. Io mi rammarico per quanto è avvenuto, per non essere riusciti, noi evidentemente, ad esplicitare e quindi a convincere i colleghi delle buone ragioni che stavano alla base della proposta.

I testi dei due emendamenti di cui stiamo parlando, non sono, del resto, frutto dell'inventiva del Gruppo della Democrazia Cristiana, ma si richiamano abbastanza fedelmente alla normativa prevista in materia nel Regolamento interno della Camera dei deputati. Da un raffronto tra la disciplina proposta dai nostri due emendamenti e quella contenuta nel testo originale credo sia difficile non rilevare che la formulazione ispirata al Regolamento della Camera è molto più completa, molto più equilibrata, molto più compiuta in quanto valorizza tutte le articolazioni interne dell'Assemblea.

Un esempio per tutti: la programmazione dei lavori ricomprende sia l'attività dell'Aula che quella delle Commissioni. Ed io mi chiedo che ruolo,

che spazio di impegno hanno le Commissioni, che sono articolazioni formali dell'Assemblea, se neppure vengono sentite sulla formulazione di un programma che poi le vincola. Non si tratta di disarticolare i lavori o di frammentarli in una miriade di decisioni, ma si tratta di coinvolgere nel momento decisionale tutte le articolazioni dell'Assemblea. Lo prevede il Regolamento della Camera dei deputati che è un organismo certo molto più complesso del nostro! Non si capisce perché il nostro Regolamento preveda che la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni possa avvenire non dico senza attenersi ai suggerimenti delle Commissioni ma senza neppure consultarle. C'è sì un accenno a questa possibilità nel testo formulato dalla Giunta per il Regolamento, ma si tratta appunto di un'eventualità rimessa esclusivamente alla valutazione del Presidente. Ora, senza mettere in discussione il ruolo della Presidenza, così come non lo mette in discussione il Regolamento della Camera, io credo che sarebbe stato molto più garantista e molto più produttivo coinvolgere anche le Commissioni in sede di formulazione del programma.

Sempre negli emendamenti da noi formulati (quindi nel testo del Regolamento interno della Camera dei deputati che ispirava questa nostra proposta) è prevista una regolamentazione precisa degli orientamenti che dovessero maturare all'interno della Conferenza dei Capigruppo. L'intento non è quello di sminuire il ruolo di questo organismo, ma di disciplinarne puntualmente il significato e l'attuazione. Si prevede, ad esempio, che se la Conferenza all'unanimità esprime un certo indirizzo questo orientamento diventa vincolante per tutti, nel momento stesso in cui viene comunicato all'Assemblea; se invece unanimità non c'è allora è, o dovrebbe essere, il Presidente a formulare una proposta equilibrata che tenga conto, sì, dell'orientamento maggioritario espresso in quella sede ma anche dei suggerimenti di minoranza.

Quindi, pur ribadendo che l'articolazione da noi proposta è molto più puntuale, molto più utile al buon funzionamento del Consiglio, ci rendiamo conto che il voto di poc'anzi la rende impraticabile. Per questo motivo noi ci rimettiamo al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Brevissimamente, perché non vorrei che quel parere contrario, riportato nello schema distribuito ai colleghi, venisse interpretato come una sorta di atteggiamento pregiudiziale. Le ragioni e le motivazioni dell'emendamento in sede di Giunta per il Regolamento sono state attentamente valutate, anche positivamente, ma non sono state accolte perché, a nostro avviso, avrebbero stravolto il meccanismo e l'impianto complessivo della materia.

In particolare vorrei far osservare che questa esigenza di recepimento di esigenze diffuse, che possono prospettarsi, è accolta nel secondo comma dell'articolo 23 laddove si prevede che il Presidente, prima di riunire la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, possa sentire i Presidenti delle Commissioni. E questo proprio al fine di operare una valutazione complessiva delle istanze da tenere presenti nella programmazione generale dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento metto in votazione prima l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 24.

PES, *Segretario*:

Art. 24

(Priorità indicate dalla Giunta regionale)

1. Nella formazione del programma bimestrale la Giunta regionale, nell'ambito degli argomenti da essa segnalati alla Conferenza dei Presi-

denti di Gruppo, dichiara quelli che ritiene assolutamente prioritari per la sua attività di governo.

2. In tale ipotesi gli argomenti vengono inseriti nel programma e sono di norma esaminati dal Consiglio entro il bimestre.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 24

Il comma secondo è sostituito dal seguente:

"2. In tale ipotesi viene inserito nel programma e, di norma, esaminato dal Consiglio entro il trimestre, un numero di argomenti compatibile con analoga esigenza riconosciuta alle proposte dei Consiglieri e dei Gruppi consiliari". (28)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BECCIU (D.C.). Signor Presidente, anche in questo caso mi sembra opportuno rileggere l'emendamento che abbiamo presentato: "Articolo 24. Il secondo comma è sostituito dal seguente: in tale ipotesi viene inserito nel programma e, di norma, esaminato dal Consiglio entro il trimestre, un numero di argomenti compatibili con analoga esigenza riconosciuta alle proposte dei consiglieri e dei Gruppi consiliari". L'articolo chiaramente costituisce la sanzione del diritto della Giunta ad avere una "corsia preferenziale" e nessuno qui dentro - è stato ribadito unanimemente - nega questo diritto, certamente non noi democristiani. Addirittura nel dibattito generale il riconoscimento di questo diritto della Giunta regionale è stato il puntello di tutta l'impalcatura che sorregge il rapporto, fisiologicamente dialettico, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale. L'obiettivo di fondo cioè di questa riflessione è proprio quello di adeguare gli strumenti regolamentari del Consi-

glio alle esigenze della Giunta regionale. E, se così non fosse, non si capirebbe il significato del rito che si tiene all'atto di formazione delle Giunte regionali: l'enunciazione del programma; e, soprattutto, non si capirebbero le conseguenze politiche che noi attribuiamo alla mancata attuazione del programma stesso. Noi pertanto siamo d'accordo affinché si mettano a disposizione della Giunta tutti gli strumenti che le consentano di realizzare il suo programma.

Detto questo, però, è altrettanto sacrosanto affermare che a queste esigenze della Giunta fanno da *pendant* analoghe e identiche esigenze del Consiglio, dei Gruppi, dei singoli consiglieri, che vanno ugualmente salvaguardate tanto che le abbiamo considerate come l'altro puntello di questa impalcatura. Nell'articolo 24, invece, come abbiamo sentito, è sancita la possibilità per la Giunta regionale di dirottare tutta o quasi l'attività del Consiglio regionale verso gli argomenti che essa ritiene assolutamente prioritari. E si capisce chiaramente che, con la presentazione di un grande numero di priorità, viene stravolta non solo la programmazione dei lavori dell'Assemblea, ma anche quella delle Commissioni.

Noi perciò per evitare questa stortura e questa anomalia che privilegia in assoluto, a scapito del Consiglio, la Giunta, pur riconoscendo legittima la selezione delle priorità effettuata dalla stessa, proponiamo un correttivo che riduca il numero delle priorità della Giunta, se è necessario, e che garantisca l'esercizio di un analogo diritto ai consiglieri e ai Gruppi. Questa operazione noi l'affidiamo alla Conferenza dei Capigruppo perché, costituendo la camera di compensazione, di riequilibrio fra interessi diversi, è l'organismo più abilitato a farlo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

PES, *Segretario*:

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 25

(Funzioni)

1. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio regionale; svolgono funzioni in sede referente, redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni.

2. Le Commissioni svolgono le suindicate attività con autonomia funzionale, ma informando preventivamente il Presidente del Consiglio, e comunque non in contrasto con i programmi del Consiglio delle stesse Commissioni di cui all'art. 23.

3. In sede referente le Commissioni istruiscono ogni atto proposto all'esame del Consiglio;

in sede redigente formulano gli articoli dei progetti di legge ad esse deferiti dall'Assemblea che se ne riserva l'approvazione finale;

in sede consultiva esprimono pareri o intese loro richiesti dal Consiglio o previsti da leggi regionali;

in sede conoscitiva svolgono indagini e presentano relazioni e proposte ritenute opportune o che dal Consiglio fossero loro richieste;

in sede di controllo discutono le interrogazioni e le interpellanze loro attribuite in base al presente Regolamento e svolgono le audizioni degli Assessori concernenti i rapporti di verifica di cui all'art. 45.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole relativamente al 1° e al 2° comma, e parere contrario sui restanti commi. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"Art. 25 bis

Attività delle Commissioni

1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite le Commissioni consiliari possono richiedere alla Giunta regionale l'esibizione dei documenti, degli atti e di provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, nonché richiedere l'intervento alle proprie sedute del Presidente e dei membri della Giunta regionale.

2. Le Commissioni possono chiedere che il Presidente o i membri della Giunta riferiscano, anche per iscritto o in merito a temi o a questioni rientranti nella competenza della Commissione.

3. Le Commissioni possono inoltre, previa comunicazione alla Giunta regionale anche su domanda del rappresentante di un Gruppo:

a) chiedere agli amministratori di enti o di aziende dipendenti dalla Regione l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti relativi ai singoli provvedimenti amministrativi e regolamentari adottati degli stessi enti o aziende;

b) richiedere l'intervento alle proprie sedute dei titolari degli Uffici dell'Amministrazione regionale;

c) richiedere l'intervento alle proprie sedute degli amministratori e dei dirigenti degli enti o delle aziende dipendenti dalla Regione;

d) richiedere l'intervento alle proprie sedute dei rappresentati della Regione in enti, società, associazioni o consorzi.

4. Le comunicazioni di cui alla lett. b) del comma precedente devono contenere l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta alla quale si richiede l'intervento.

5. La Giunta regionale trasmette, entro un mese dalla loro adozione, all'Ufficio di Presidenza, per l'inoltro alle Commissioni consiliari copia dei provvedimenti da essa adottati (delibere, pro-

grammi di spesa, ecc.), nonché copia delle direttive di carattere generale, applicative di leggi o di regolamenti o di atti amministrativi da essa emanate.

La Commissione anche su domanda di rappresentante di un Gruppo, decide quali debbono essere pubblicizzati e le modalità.

6. Le Commissioni segnalano gli eventuali inadempimenti a quanto disposto dai commi 1°, 2°, 3° e 5° del presente articolo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

7. I Presidenti delle Commissioni concordano con il Presidente o con i membri della Giunta la data di convocazione delle Commissioni per le sedute alle quali sia richiesta la loro partecipazione.

8. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sull'attività di controllo. Esse non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.

Può altresì chiedere l'esibizione di qualunque atto o documento concernente l'amministrazione del personale, la contabilità della Regione, degli Enti e aziende dipendenti dalla Regione nonché di quelli sui quali essa esercita funzioni di tutela e vigilanza.

La Commissione segnala eventuali inadempimenti e quanto disposto del precedente comma, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il quale iscrive la questione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare". (29)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS (D.C.). Presidente, per chiedere, considerata la delicatezza del contenuto dell'articolo e dell'emendamento, di sospendere la discussione su entrambi.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni la richiesta si intende accolta. Si dia lettura dell'articolo 26.

PES, *Segretario*:

Art. 26

(Competenze per materia)

1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:

I) Autonomia - Ordinamento regionale - Riforme istituzionali - Enti locali - Diritti civili.

II) Finanze - Bilancio - Programmazione economica e sociale - Demanio - Credito e risparmio - Cooperazione internazionale.

III) Agricoltura e foreste - Ecologia e difesa dell'ambiente - Caccia e pesca - Stagni.

IV) Industria - Commercio e annona - Turismo - Artigianato - Lavoro - Cooperazione - Formazione professionale.

V) Igiene e sanità - Istruzione, cultura e sport - Spettacolo - Informazione - Assistenza sociale ed emigrazione.

VI) Lavori pubblici - Assetto del territorio - Urbanistica - Trasporti.

2. Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni per discutere particolari aspetti di un singolo progetto o di altre questioni in esame, ferma restando la definitiva deliberazione della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

PES, Segretario:

Art. 27

(Formazione delle Commissioni permanenti)

1. Ciascun Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti. Qualora entro quarantotto ore prima dell'insediamento non pervengano le designazioni, il Presidente del Consiglio provvede direttamente.

2. I Gruppi procedono all'assegnazione nelle singole Commissioni, in misura di un rappresentante ogni sei iscritti.

L'eventuale restante numero di iscritti viene distribuito singolarmente in un numero di Commissioni ad essi corrispondente. I Gruppi che hanno consistenza numerica inferiore a sei procedono direttamente con l'assegnazione dei singoli iscritti in un numero corrispondente di Commissioni.

3. Ogni Consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio, è assegnato ad una Commissione. I Consiglieri nominati componenti della Giunta regionale sono sostituiti con altri Consiglieri dello stesso Gruppo, i quali pertanto fanno parte di più Commissioni.

4. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte dai Gruppi e promuovendo fra questi le opportune intese, definisce la composizione delle Commissioni nel rispetto del principio della proporzionalità delle rappresentanze. A tal fine il Presidente, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'insediamento delle Commissioni, dà comunicazione a tutti i Gruppi delle designazioni pervenute fissando un termine per le eventuali rettifiche. In caso di modifica nella composizione della Giunta regionale, i Gruppi possono formulare nuove designazioni. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio la composizione delle Commissioni permanenti.

5. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato argomento, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza del Consiglio e senza pregiudizio per il funzionamento della Commissione stessa.

6. I Gruppi possono designare, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore senza diritto di voto nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati. Del parere da questi espresso si deve dare notizia nelle relazioni della Commissione.

7. Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un Commissario del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione.

8. Ogni eventuale sostituzione sarà fatta dai Gruppi consiliari senza alterare il rapporto proporzionale fra i Gruppi già stabilito all'interno di ciascuna Commissione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Art. 27

Nel 5° comma, dopo le parole "argomento" aggiungere "con l'assenso del Commissario Titolare". (30)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato. Metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

PES, Segretario:

Art. 28

(Costituzione e durata in carica delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti sono costituite con l'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

2. Le Commissioni vengono rinnovate dopo trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

PES, Segretario:

Art. 29

(Uffici di Presidenza delle Commissioni)

1. L'Ufficio di Presidenza di ogni Commissione è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari.

2. Negli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti, considerati nel loro complesso, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede ciascuna Commissione permanente per procedere, a scrutinio segreto, alla elezione dell'Ufficio di Presidenza.

4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con unica votazione. Ciascun Commissario scrive nella scheda un solo nome: è eletto Presidente il Commissario che ha conseguito il maggior numero di voti; è eletto Vice Presidente chi segue, nell'ordine dei voti riportati, il Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

5. Stessa procedura e modalità si applicano per l'elezione dei due Segretari: vengono eletti i Commissari che riportano il maggior numero di voti.

6. Il quaranta per cento dei componenti ciascuna Commissione può, motivandola, proporre la revoca dall'incarico per tutti o per alcuni dei componenti il relativo Ufficio di Presidenza. La proposta è votata a scrutinio segreto ed è approvata se consegue la maggioranza dei Consiglieri componenti la Commissione, fermo restando il termine disposto dal secondo comma del precedente art. 28.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Anedda-Chessa-Murru

Art. 29

Al comma primo sostituire le parole "da due segretari" con le parole "da un segretario".

Sostituire il quinto comma con il seguente:

"Nella stessa scheda viene indicato, con l'espllicita indicazione della carica, il nome del designato all'incarico di segretario. Viene eletto il Commissario che riporta il maggior numero di voti". (31)

PRESIDENTE. Uno dei proponenti ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

PES, *Segretario*:

Art. 30

(Attribuzioni degli Uffici di Presidenza)

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta e ne coordina l'attività, la convoca formandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se anche il Vice Presidente è assente o impedito, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni

predispongono programmi indicativi dei lavori delle Commissioni stesse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

PES, *Segretario*:

Art. 31

(Assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni)

1. I progetti di legge, gli atti di programmazione e in generale ogni proposta sulla quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché gli argomenti sui quali deve essere espresso un parere, sono trasmessi per l'esame dal Presidente del Consiglio ad una o più Commissioni competenti, salvo diversa attribuzione del Consiglio.

2. Qualora un medesimo provvedimento venga assegnato dal Presidente del Consiglio, anche su loro richiesta, a più Commissioni, esse deliberano congiuntamente.

3. Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente progetti di legge, atti di programmazione o altri argomenti che abbiano contenuto analogo, l'esame può essere congiunto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Art. 31

Nel primo comma, dopo le parole "competenti" aggiungere "ai sensi del precedente articolo

26". (32)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

PES. Segretario:

Art. 32

(Assegnazione alle Commissioni in sede redigente)

1. Il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione, adottata a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti, può, dandone comunicazione all'Assemblea, riassegnare in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale un progetto di legge per la formulazione, entro un termine determinato, dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale sugli stessi con sole dichiarazioni di voto.

2. All'atto dell'assegnazione di cui al comma precedente l'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. E' consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un Consigliere per Gruppo.

3. Prima della votazione finale di cui al precedente primo comma un Consigliere può proporre questione pregiudiziale ed ha facoltà di parlare per quindici minuti. Nella discussione può prendere la parola soltanto un Consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione medesima il Consiglio decide votando per alzata di mano.

4. Il procedimento redigente non può essere

adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 33 e 34 sui quali la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario; il numero 35 su cui ha espresso parere favorevole, il numero 114 presentato dalla Giunta stessa. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 32

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della competente Commissione, adottata a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti, può riassegnare in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale un progetto di legge per la formulazione, entro un termine determinato dei singoli articoli, riservandosi la votazione sugli stessi; solo sul voto finale potranno essere fatte dichiarazioni di voto che non potranno superare i dieci minuti." (33)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 32

Al primo comma sostituire le parole "Il Presidente del Consiglio" con le parole "Il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e le parole "votazione finale sugli stessi con sole dichiarazioni di voto" con le parole "votazione sugli stessi con sole dichiarazioni finali di voto". (34)

Emendamento aggiuntivo Gruppo D.C.

Art. 32

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

“Ogni Consigliere regionale, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione”. (35)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta per il Regolamento

Art. 32

Il primo comma è così sostituito:

“Il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione, adottata a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti, può, previa deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, riassegnare in sede redigente alla competente Commissione permanente o speciale un progetto di legge per la formulazione, entro un termine determinato, dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione sugli stessi, con sole dichiarazioni finali di voto che non potranno superare i dieci minuti”.

Il terzo comma è così sostituito:

“Prima della votazione finale un Consigliere può proporre questione pregiudiziale ed ha facoltà di parlare per quindici minuti. Nella discussione può prendere la parola soltanto un Consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione medesima il Consiglio decide votando per alzata di mano”. (114)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 33, 34 e 35 ha facoltà di illustrarli.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, io chiederei la sospensione della decisione su questo articolo e sugli emendamenti che ad esso sono stati presentati. Probabilmente occorre leggerli più attentamente perché, come si diceva poc'anzi, sembrerebbe che l'emendamento numero 114 accolga nella sostanza l'emendamento numero 33, su cui invece è stato espresso parere contrario. In realtà da una prima lettura dei due testi, non mi sembra che le cose stiano in questi termini. Comunque, per evitare un giudizio affrettato e per effettuare una verifica io proporrei di sospendere l'articolo e gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Loretto, prima di decidere sulla sospensione io darei la parola al relatore, onorevole Anedda, che probabilmente ci potrà fornire i chiarimenti necessari.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.), *relatore*. Soltanto per fornire dei chiarimenti ed eliminare i dubbi circa la differenza tra gli emendamenti. L'unica differenza esistente tra l'emendamento proposto dalla Democrazia Cristiana e quello elaborato dalla Giunta, attiene al titolare del diritto della riassegnazione. L'emendamento della Democrazia Cristiana tendeva a togliere al Presidente del Consiglio il potere-diritto di accogliere la richiesta della Commissione per riassegnare in sede legislativa (chiamiamola così per intenderci) il provvedimento di legge alla Commissione medesima, e attribuiva questo potere al Consiglio e alla deliberazione dello stesso.

Alla Giunta del Regolamento è parso che l'emendamento fosse esatto nella sostanza, ma meno puntuale quanto alla forma. Cioè è parso che fosse necessario lasciare il potere al Presidente del Consiglio di disporre la riassegnazione alla Commissione, ma vincolare questo potere ad una deliberazione del Consiglio regionale, così come chiedeva la Democrazia Cristiana. Tanto è vero che l'emendamento 114 recita: “il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione” – quindi l'iniziativa è della Commissione – “può” – è una sua facoltà – “previa deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza...”. Quindi, perché il Presidente possa assegnare il provvedimento alla Commissione, nella sede che sappiamo, occorre che si verifichino due condizioni: primo, la proposta dell'assegnazione adottata con la maggioranza dei tre quarti dei componenti; secondo, la deliberazione a maggioranza assoluta del Consiglio regionale. Che cosa si può rilevare? Che si tratta di mera facoltà del Presidente; perché il Presidente “può”. Intendendo l'uso di questo verbo come mera facoltà e non invece, come di solito accade, come un dovere, la facoltà è attribuita al Presidente in senso garantistico, nel senso che il Presidente può accogliendo queste deliberazioni, assegnarla in sede legislativa ma, se questo non avviene, il provvedimento prosegue la sua strada ordinaria che è quella di un compiuto esame.

Quindi in nessun caso in questa formulazione vengono ridotti, o vi è la possibilità che vengano ridotti non tanto i diritti e i poteri del Consiglio (vi sono anzi maggiori garanzie per l'Assemblea), quanto le prerogative del singolo consigliere. Ritengo quindi che non ci sia un problema di sospensione perché questo emendamento racchiude, in termini più compiuti, l'esatta opinione che era stata espressa dalla Democrazia Cristiana.

Per l'altro emendamento, quello aggiuntivo, che attribuisce ad ogni consigliere la facoltà di presentare emendamenti alla Commissione, c'era il parere favorevole della Giunta perché si trattava di un rilievo esatissimo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). Presidente, vorrei riassumere perché il riferimento all'emendamento numero 114, per la verità, ci confonde un po' le idee; tuttavia, se ho ben capito, la spiegazione del collega Anedda porta a concludere che il nostro emendamento numero 34 è approvato.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.), *relatore*. La sostanza.

BECCIU (D.C.). No, anche la forma è importante; e spiegherò per quale motivo noi insistiamo su quel tipo di dizione. Infatti, con quella finezza di riferimento che si potrebbe attribuire a tutte le operazioni che avvengono all'interno di questo Consiglio, onorevole Anedda, sto parlando troppo forte?

ANEDDA (M.S.I.-D.N.), *relatore*. No, sto cercando di capire.

BECCIU (D.C.). Essendo il Presidente il portavoce del Consiglio, dovrebbe essere sempre lui a decidere. Così dice, d'altra parte, sia il testo dell'articolo 32 che quello dell'emendamento 114, come ci spiegava adesso il collega Anedda. Noi riteniamo invece, per una semplificazione che è chiarezza e non è forma, che al posto della dizione "Presidente" si debba adottare la dizione "Il Consiglio". E noi diciamo addirittura il Consiglio a

maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.), *relatore*. Anche l'emendamento 114 parla di maggioranza assoluta.

BECCIU (D.C.). Ecco, a maggioranza assoluta dei componenti. Perché diciamo che dev'essere il Consiglio a deliberare la riassegnazione in sede redigente alla Commissione? Perché è l'organo che è leso dalla rinuncia alle procedure normali di discussione dei provvedimenti di legge; e questo porta un *vulnus* al diritto fondamentale allo sviluppo del dibattito all'interno del Consiglio.

Noi ci riempiamo la bocca quando diciamo che le istituzioni non devono essere slegate dalla realtà, che il cittadino deve essere coinvolto nelle problematiche che le istituzioni trattano. Noi abbiamo interesse, pertanto, e lo diciamo anche questo tutti i giorni, che il cittadino abbia nozione di quello che succede nell'Aula consiliare regionale. E voi pensate veramente che questo diritto-dovere che ha il cittadino (diritto-dovere del Consiglio regionale di informare il cittadino) possa esplicitarsi su provvedimenti che si discutono *in toto* nelle aule segrete, ovattate delle Commissioni consiliari? Io dico di no, noi stiamo sottraendo, al cittadino prima e al Consiglio regionale dopo, un diritto a discutere e ad essere informato. Il provvedimento infatti si discuterà esclusivamente nella Commissione, mentre nell'Aula consiliare ci si limiterà soltanto ad una votazione finale degli articoli con sole dichiarazioni di voto.

Ed allora, essendo l'istituzione colpita da questa procedura straordinaria, io consento che l'Assemblea si riappropri di questo diritto-dovere; deve essere sovrana l'Aula, infatti, nel giudicare sulla opportunità o meno di riassegnare alle Commissioni in sede redigente un provvedimento di legge. Per questo noi continuiamo ad insistere affinché la dizione sia non "il Presidente può" (e date di questa formula tutte le interpretazioni che volete), ma "il Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti", eccetera.

Noi continuiamo ad insistere in questo senso; credo che non ci siano ulteriori contrarietà, perché è completamente in linea con lo spirito che anche il collega Anedda ha voluto esprimere testé.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Oggiano. Ne ha facoltà.

OGGIANO (P.S.I.). Presidente, mi sono permesso di chiedere la parola presupponendo che non fosse più richiesta la sospensiva; se così è non intervengo.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Credo sia meglio sentire comunque l'opinione dell'onorevole Oggiano.

OGGIANO (P.S.I.). Intanto mi pare sia da rilevare come questo articolo in discussione, così come gli altri, avesse a suo tempo ottenuto il consenso di tutte le forze politiche. Ed io credo che tra queste nessuna avrebbe potuto pensare di elaborare una norma che, in qualche modo, potesse ledere le prerogative del Consiglio, assegnando al Presidente, così come fa l'articolo 32 nella sua stesura originaria, il potere del quale si parla nell'articolo stesso. Non credo ugualmente che l'articolo nella sua formulazione originaria possa far sorgere tentazioni nel Presidente, chiunque esso sia, di voler creare situazioni di *vulnus* per le prerogative del Consiglio.

Ed io credo che qualunque Presidente abbia, ed avrà in futuro, le capacità di discernimento, la sensibilità culturale e politica necessarie per non porre in essere alcun attentato di nessun genere. Detto questo preliminarmente, a mio avviso, l'articolo poteva andar bene così come era formulato, ma si è ritenuto di proporre emendamenti e degli stessi stiamo discutendo: il 114 della Giunta per il Regolamento, il 33 ed il 34 della Democrazia Cristiana e anche del fatto che il 114 sia o non sia rispettoso dei contenuti dell'emendamento numero 33, in particolare, presentato dalla Democrazia Cristiana. Io francamente non riesco a comprendere il perché si insista nell'affermare che il 114 lasci invariate le cose, quindi il potere decisionale del Presidente, e perciò lasci in piedi la possibilità di creare ancora situazioni di *vulnus*.

BECCIU (D.C.). La spiegazione è tutta nel fatto che l'articolo 32 viene prima dell'articolo 114.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Il 114 è un emen-

damento all'articolo 32.

BECCIU (D.C.). In tutti i modi viene prima.

OGGIANO (P.S.I.). Stiamo parlando dei due emendamenti, discutiamo di quelli.

BECCIU (D.C.). Siamo sull'articolo 32, non siamo su un altro articolo. Allora questa è la spiegazione!

OGGIANO (P.S.I.). Certo lei ha trovato una spiegazione, io ne vedo delle altre, i colleghi delle altre ancora. Si sostituisca, se vogliamo, puramente e semplicemente la parola "Presidente" con la parola "Consiglio". Forse che nell'emendamento 114 a decidere se sia possibile o meno – perché questa è la sostanza del 114 – la procedura indicata nell'articolo 32, non è il Consiglio? E' l'Assemblea che sta dicendo: a mio avviso, non si creano situazioni di *vulnus* nei confronti delle mie prerogative se si dovesse procedere a riassegnare in sede redigente. E questa decisione è dell'Assemblea, non del Presidente. Quest'ultimo, semmai, di fronte alla dichiarata, da parte dell'Assemblea, inesistenza di condizioni di pregiudizio può, con una propria valutazione, dire che il provvedimento segue le vie ordinarie. E questo certamente non pregiudicherà le prerogative dell'Assemblea la quale, in questa ipotesi, non si limiterebbe al voto finale, come è detto nell'emendamento 114 e nell'emendamento democristiano sulle singole parti, ma si riapproprierebbe dell'intero dibattito. Io credo che questo faccia salvi tutti.

Al Presidente si lascia semplicemente la facoltà di decidere, se l'Assemblea fosse d'accordo per il sì, e secondo la prudenza o l'opportunità, la via del procedimento ordinario, o l'altra dell'assegnazione in sede redigente. Ecco perché dico che la questione in effetti non c'è; effettivamente questo emendamento 114 procede su quel solco che è stato già indicato e che, a mio avviso, sul piano personale, riterrei tuttavia eccessivo per le ragioni che ho espresso in premessa. Ma nell'emendamento 114 ci sono le cose che vengono affermate nell'emendamento democristiano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Mulas. Ne ha facoltà.

MULAS (D.C.). Per confermare la richiesta di sospendere l'articolo e l'emendamento, anche perché dal dibattito mi pare che emerga qualche problema sulla formulazione degli stessi. In particolare il termine "può" che dovrebbe essere garantista di una minoranza di fronte ad una maggioranza prevaricatrice, e il contrasto che si crea fra la decisione e la volontà dell'Assemblea rispetto al "può" del Presidente.

Io credo che la ricerca di una formulazione diversa, che garantisca la soluzione di questi problemi, ci spinga a chiedere ancora di sospendere emendamento e articolo.

PRESIDENTE. Accolgo senz'altro la richiesta ribadita adesso dall'onorevole Mulas. Ricordo che l'emendamento numero 114, dopo una discussione molto approfondita, è stato varato dalla stessa Giunta per il Regolamento per risolvere i problemi che hanno giustamente sollevato i proponenti degli emendamenti 33 e 34. A questo punto, visto che sono stati già sospesi altri due articoli, mi sembra opportuna una riflessione ulteriore, anche di carattere tecnico in base alla quale la stessa Giunta per il Regolamento possa proporre all'Assemblea un'altra formulazione.

Sospendiamo l'articolo 32 con i relativi emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 33.

PES, *Segretario*:

Art. 33

(Assegnazione ed esame in Commissione dei documenti di bilancio)

1. I disegni di legge concernenti il bilancio annuale, il bilancio pluriennale di previsione e la legge finanziaria sono assegnati alla Commissione finanze la quale, entro dieci giorni decorrenti dalla data della effettiva consegna ai Commissari della documentazione completa, deve ottenere da ciascuna Commissione di merito il parere relativo alla parte degli stati di previsione che la riguardano.

2. Detto parere deve essere espresso con

un'apposita relazione in cui deve essere dato atto anche della posizione delle minoranze.

3. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Commissione finanze, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame dei suddetti provvedimenti legislativi e lo conclude entro quindici giorni. Le relazioni all'Assemblea della Commissione finanze devono essere presentate entro i successivi dieci giorni.

4. Il Consiglio esamina di norma i documenti di bilancio entro i successivi quindici giorni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 33

I termini "10 giorni" previsto dal primo comma e "15 giorni" previsto dal terzo comma vanno sostituiti rispettivamente con 15 e 20 giorni. (39)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

PES, *Segretario*:

Art. 34

(Assegnazione ed esame delle leggi rinviate)

1. Le leggi regionali rinviate dal Governo sono assegnate alle Commissioni competenti per materia, le quali peraltro, ove i provvedimenti presentino aspetti istituzionali, hanno l'obbligo di chiedere il parere per iscritto alla Commissione cui tale materia è attribuita.

2. Le leggi di cui al precedente art. 33, rinviate dal Governo, vengono esaminate dalla Commissione finanze entro sette giorni dalla data di assegnazione e dal Consiglio entro i successivi quindici giorni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 34

Sostituire il secondo comma con il seguente: "Le leggi di cui al precedente articolo 33 rinviate dal Governo, vengono esaminate dalla sola Commissione finanze entro dieci giorni dalla assegnazione e sono sottoposte all'esame del Consiglio entro i successivi quindici giorni". (40)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

PES, Segretario:

Art. 35

(Questioni di competenza)

Qualsiasi questione di competenza, relativa agli argomenti assegnati, proposta da una o più Commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

PES, Segretario:

Art. 36

(Convocazione delle Commissioni)

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale del Consiglio. Le riunioni delle Commissioni non possono aver luogo in concomitanza con le sedute dell'Assemblea, salva espressa deroga del Presidente del Consiglio.

2. Le convocazioni devono essere diramate almeno quarantotto ore prima della data della riunione, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, e devono contenere l'ordine del giorno della riunione.

3. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne facciano richiesta: il Presidente del Consiglio, anche su domanda della Giunta; cinque componenti la Commissione; un Gruppo consiliare tramite il proprio Presidente. La riunione della Commissione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

4. La Giunta viene informata delle riunioni delle Commissioni e ha facoltà di farvi intervenire un suo rappresentante.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 41, 42 e 43 sui

quali la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Anedda

Art. 36

Al primo comma sostituire le parole "salva espressa deroga del Presidente del Consiglio" con le parole "sentiti i Presidenti dei Gruppi". (41)

Emendamento sostitutivo parziale della Presidenza del Consiglio

Art. 36

Al secondo comma alla seconda riga dopo le parole "ore prima" sostituire le parole "della data della" con le parole "dell'ora fissata per la". (42)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 36

Nel terzo comma sostituire le parole "cinque componenti" e "10 giorni" rispettivamente con "quattro componenti". (43)

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono dati per illustrati. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 42. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

PES, *Segretario*:

Art. 37

(Programmazione dei lavori)

1. Ciascuna Commissione, a maggioranza dei suoi componenti ed in coerenza con le decisioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, determina le modalità, le procedure e i tempi del proprio programma di lavori.

2. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti di Commissione ad iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio. Qualora essi non vi ottemperino è in facoltà del Presidente del Consiglio richiedere la convocazione straordinaria ai sensi dell'articolo precedente.

3. Di tali iniziative si dà notizia all'Assemblea.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sul quale la Giunta per il Regolamento ha espresso parere favorevole. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 37

Sostituire il primo comma col seguente:

"1. Ciascuna Commissione, a maggioranza dei suoi componenti ed in coerenza con le decisioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, determina, sulla base delle indicazioni formulate dal proprio Ufficio di Presidenza il programma, le modalità, le procedure ed i tempi dei propri lavori". (44)

PRESIDENTE. L'emendamento si dà per illustrato. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 44. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

PES, *Segretario:*

Art. 38

(Validità delle riunioni e adozione delle deliberazioni)

1. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta congiunta di più Commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di ciascuna Commissione.

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei Commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta, i Consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

PES, *Segretario:*

Art. 39

(Discussione in Commissione)

1. Per la discussione da parte delle Commissioni degli argomenti sottoposti al loro esame, si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i lavori dell'Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3 e 4 del successivo art. 83.

2. La discussione è preceduta da un'esposizione preliminare svolta dal Presidente o da un relatore interno su tutto quanto possa servire ad inquadrare l'argomento in esame.

3. In Commissione non possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 45 e 46 sui quali la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario:*

Emendamento soppressivo parziale Gruppo P.R.I.

Art. 39

E' soppresso il terzo comma. (45)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo D.C.

Art. 39

Il terzo comma è soppresso. (46)

PRESIDENTE. Gli emendamenti si danno per illustrati. Poiché sono di contenuto identico, metto in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

PES, *Segretario*:

Art. 40

(Indagini conoscitive)

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previo consenso del Presidente del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Le indagini conoscitive che si svolgano fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 47, 48 sui quali la Giunta per il Regolamento ha espresso parere contrario, il numero 49 sul quale è stato espresso parere favorevole e il numero 50 sul quale è stato espresso parere contrario. Se ne dia lettura.

PES, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Anedda

Art. 40

Al primo comma sopprimere le parole "previo consenso del Presidente del Consiglio". (47)

Emendamento soppressivo parziale Gruppo P.R.I.

Art. 40

Al primo comma è soppressa la frase "previo consenso del Presidente del Consiglio". (48)

Emendamento sostitutivo parziale Gruppo D.C.

Art. 40

Sostituire le parole "previo consenso del" con le parole "informandone il". (49)

Emendamento sostitutivo totale Gruppo D.C.

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:
"Indagine conoscitiva

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre previa informazione del Presidente del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le Commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.

3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti". (50)

PRESIDENTE. L'onorevole Anedda ha facoltà di illustrare l'emendamento numero 47.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). L'emendamento da me presentato, il numero 47, attiene all'interpretazione da dare all'inciso, che ritroviamo anche in altri articoli: "previo consenso del Presidente del Consiglio". In questo caso stiamo parlando dell'articolo 40 sulle Commissioni; recita il testo: "nelle materie di loro competenza possono disporre, previo consenso del Presidente del Consiglio indagini conoscitive". Se interpretiamo questo consenso come una necessaria informazione per il Presidente del Consiglio la questione non si pone, se invece interpretiamo il "previo consenso" come una autorizzazione del Presidente del Consiglio, il quale quindi può anche dire di no, la questione si pone perché il Presidente, in questo come in altri casi previsti da altri articoli, verrebbe ad interferire nelle determinazioni della Commissione praticamente vietandone le attività.

Una differenza interpretativa pare ci sia ma io non sono riuscito ad individuarla. Perché mentre il primo comma adotta l'inciso "previo consenso", per le indagini conoscitive, il secondo comma, quando fa riferimento a indagini conoscitive che si

svolgono fuori della sede istituzionale, parla di "autorizzazione". Questo significherebbe che il consenso non è un'autorizzazione, per cui interpretando *a contrario* significherebbe che non ci può essere divieto. Io non so se sono riuscito, nella sintesi, ad essere chiaro però è un dato fondamentale perché attiene ai poteri delle Commissioni e alla loro autonomia.

Per concludere, se "previo consenso" ha il significato di una doverosa informazione del Presidente del Consiglio, del consenso che egli deve esprimere trattandosi di attività delle Commissioni e quindi del Consiglio la questione che poniamo non sussiste e l'emendamento può essere ritirato. Questa interpretazione può essere rafforzata dal fatto che, come dicevo, il "previo consenso" non è un'autorizzazione giacché la norma, quando intende parlare di autorizzazione, lo dice esplicitamente al secondo comma. Ma se questo "previo consenso" può essere invece interpretato come autorizzazione del Presidente che può vietare l'indagine perché non dà il consenso, allora la questione da noi posta rimane in piedi.

Noi, infatti, siamo dell'opinione che le Commissioni debbano e possano disporre indagini conoscitive per acquisire notizie, informazioni, documentazioni senza ottenere l'assenso di chicchessia, meno che meno quello che può essere anche di natura politica, del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare al collega Anedda che la Giunta per il Regolamento, tenendo conto delle perplessità sollevate in merito in quella sede, ha accolto l'emendamento numero 49 del Gruppo della Democrazia Cristiana che sostituisce le parole "previo consenso del Presidente del Consiglio" con le parole "informandone il Presidente del Consiglio".

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Allora, sulla base di questo chiarimento ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti numero 49 e 50.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si è superata la questione del primo comma col parere favorevole all'emendamento

numero 49 come adesso è stato precisato; il "previo consenso" diventa "informandone il", e se il Consiglio lo accoglie il problema è risolto. Rimane in piedi il secondo comma, tuttavia, quello che dice "le indagini conoscitive che si svolgano fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio". Ora nel nostro emendamento, il numero 50, questo secondo comma viene soppresso e non si parla di questo problema che però a nostro avviso, rimane sotto l'aspetto dei rapporti istituzionali.

La Commissione nell'esercizio delle sue competenze è un organismo che non è, e non può essere, subordinato alla Presidenza del Consiglio perché è un'espressione non della Presidenza ma dell'Assemblea; le Commissioni vengono, sì, formate su impulso del Presidente ma, nello svolgimento dei loro compiti, agiscono in nome e per conto dell'Assemblea. Rimane comunque l'esigenza di un qualche filtro al fine di evitare l'incidente di una deliberazione di Commissione su un atto conoscitivo che magari maggiore prudenza vorrebbe non si svolgesse in quei tempi, in quei luoghi e circostanze; e, a questo scopo, è stato inserito il secondo comma nell'articolo 40. Ma, a ben guardare, il secondo comma crea un pericoloso precedente perché potrebbe sottendere, a mio avviso, una cultura autoritaria che ha paura della democrazia. La Commissione, una volta insediata, è un organismo altamente responsabile che deve valutare in sede politica, pienamente, se è o meno opportuno svolgere un'indagine conoscitiva fuori sede. E questo senza che alcuno possa richiedere ad essa una domanda di autorizzazione, perché è il Consiglio regionale che sta operando attraverso la Commissione.

Quindi se l'autorizzazione è un atto puramente formale allora, anche per le indagini fuori sede, basterebbe la comunicazione; se invece riteniamo che l'autorizzazione sia un atto sostanziale, quale Presidente del Consiglio – ove non desse l'autorizzazione – potrebbe sfuggire a critiche politiche pesanti da parte dei Gruppi che l'avessero richiesta e che, trovandosi in quel momento all'opposizione, vedrebbero nella non autorizzazione, a torto o a ragione, un'interferenza politica indebita?

A mio avviso, si tratta di conciliare due esi-

genze diverse, per cui onorevole Presidente, onorevoli colleghi, aggiungiamo alla fine del secondo comma le parole "sentito l'Ufficio di Presidenza". L'Ufficio di Presidenza, infatti, è anch'esso emanazione dell'Assemblea, e rappresentando tutti i Gruppi politici - c'è una norma che lo impone - è una sede di compensazione di alta responsabilità politica. L'autorizzazione rimane in capo al Presidente del Consiglio, come massimo responsabile dello stesso, però l'autonomia della Commissione, una autonomia politica in questo caso, non viene subordinata ad un organo monocratico. D'altro canto il Presidente del Consiglio, sentendo l'Ufficio di Presidenza, sarà confortato dall'aver sentito un altro organo collegiale di grande autorevolezza; e se l'autorizzazione non venisse concessa non si darebbe luogo ad interpretazioni incresciose e non opportune sull'operato del Presidente.

Mantenere questa dizione del secondo comma: "le indagini conoscitive che si svolgano fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio", significa creare un'immagine del Presidente del Consiglio sovraordinato, anche nel giudizio di merito, ad un organismo collegiale dell'Assemblea come è la Commissione competente in materia.

Fare riferimento anche all'Ufficio di Presidenza, significa invece costituire un filtro prudenziale perché, l'autorizzazione o la non autorizzazione discenderebbero dalla consultazione di un altro organo collegiale, largamente rappresentativo delle forze politiche e dell'Assemblea stessa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Il collega Anedda con le sue osservazioni ci ha dato la possibilità di compiere una riflessione implicita anche sul secondo comma dell'articolo 40. Infatti, se noi sopprimiamo questo potere del consenso all'espletamento dell'indagine (e consideriamo questa come esercizio di un potere-dovere proprio della Commissione), dobbiamo naturalmente dare un'interpretazione diversa anche alla autorizzazione di cui al secondo comma.

La riflessione che faceva il collega Anedda ci ha dato la possibilità di vedere come questa auto-

rizzazione non concerna l'autorizzazione all'espletamento dell'indagine ma attenga, soprattutto, alla necessità di quei filtri ai quali si riferiva anche il collega Saba: la necessità cioè di una disciplina. La proposta di trasferire in capo all'Ufficio di Presidenza un potere di questo tipo solleva delle perplessità...

SABA (D.C.). Non un potere, ho parlato di un parere: l'autorizzazione al Presidente sentito l'Ufficio di Presidenza.

COCCO (P.C.I.). Si tratta di introdurre un elemento di bilanciamento, configurando una situazione che traduce in termini di potere - accolgo le parole del collega Saba in questo senso - la creazione, e l'esercizio di una funzione consultiva, una volta trasferita nell'Ufficio di Presidenza l'espressione di un parere relativo ad una autorizzazione, che incide a sua volta su di un potere che resta tutto in capo alla Commissione stessa.

Dunque, in talune situazioni, si verificherebbe una sorta di bilanciamento e controbilanciamento di poteri e quindi un'implicita limitazione dello stesso potere che è in capo alla Commissione. Quello che voglio dire è essenzialmente questo: mantenere in capo alla Commissione un potere e in capo al Presidente del Consiglio l'esercizio delle modalità di questo potere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente e colleghi, direi che dall'intervento dell'onorevole Cocco non si evinca chiaramente quale sia la sua posizione in merito alle osservazioni svolte poc'anzi dall'onorevole Saba sulle sfere di competenza della Commissione da un lato e del Presidente del Consiglio dall'altro; meglio, sempre come suggeriva l'onorevole Saba, dell'Ufficio di Presidenza. Infatti, la competenza della Commissione attiene alla determinazione, o alla decisione, di procedere ad una indagine anche fuori sede, quella invece della Presidenza o dell'Ufficio di Presidenza all'espressione di un parere. Quindi, due ambiti diversi di capacità decisionale che non possono assolutamente porsi in un rapporto gerarchico, perché il

parere espresso dall'Ufficio di Presidenza conterrà un giudizio di congruità o meno sulla decisione della Commissione ma non può comunque inficiarla.

Io proporrei alla Presidenza del Consiglio, a questo punto, di sospendere l'esame del testo dell'articolo 40 e dei relativi emendamenti al fine di valutarli congiuntamente con il testo dell'articolo 25, sospeso poc'anzi, per affinità di argomento.

PRESIDENTE. Sulla richiesta di sospensiva chiederei il parere dell'Aula e, in particolare, dei relatori. Non vorrei infatti che rinviassimo troppi articoli, concernenti anche questioni minute, per poi ritrovarci con le stesse difficoltà.

Mi sembra che le posizioni siano molto chiare; ne abbiamo discusso a lungo in Giunta per il Regolamento, prima e dopo la definizione della proposta che oggi sta esaminando l'Assemblea alla quale, francamente, preferirei rimettere la decisione.

Ricordo che secondo il Regolamento vigente possono parlare due consiglieri a favore e due contro.

Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, intanto per ritirare l'emendamento numero 48 poiché è reso superfluo da quello presentato dal Gruppo della Democrazia Cristiana. Mi dichiaro d'accordo inoltre sulla richiesta di sospensiva perché questo problema: ruolo delle Commissioni e ruolo della Presidenza si presenta ripetutamente alla nostra attenzione. Personalmente – e condivido l'opinione dell'onorevole Saba – ritengo che le due istituzioni (Commissioni e Presidenza) siano sullo stesso piano; di conseguenza la disciplina delle Commissioni non può essere regolamentata da norme che attengono più propriamente ai poteri e ai compiti della Presidenza.

Mi parrebbe che, con questo articolo, si voglia creare una sorta di commistione tra due istituzioni che – ripeto – sono istituzionalmente parallele. Il problema semmai, del ruolo della Presidenza rispetto al ruolo delle Commissioni, va risolto in termini funzionali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Io, signor Presidente e onorevoli colleghi, sono contrario alla richiesta di sospensiva perché mi pare – ed esprimo ovviamente l'opinione mia e del mio Gruppo – che il problema non si ponga. Se, relativamente al primo comma, si è raggiunto l'accordo di sostituire la dizione "previo consenso del Presidente" con "informandone il Presidente", il problema si pone solo per il secondo comma. Nel caso cioè l'indagine conoscitiva si debba svolgere fuori sede (e può essere Nuoro come può essere Milano oppure Hong Kong), è da chiedere o non è da chiedere l'autorizzazione del Presidente? Per me e per il mio Gruppo la risposta è affermativa per cui il secondo comma a nostro avviso deve rimanere inalterato.

PRESIDENTE. Metto in votazione la richiesta di sospensiva. Chi l'approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvata*).

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me non fa velo chi oggi è Presidente, perché sarebbe stupido, siamo peraltro alla fine di una legislatura; guardo però chi può esserlo domani e inevitabilmente, può accadere che il Presidente emerga da una situazione politica confusa e appaia, per circostanze imprevedibili, uomo di parte. E' pur vero che una volta che sarà Presidente del Consiglio tutti noi e tutti i consiglieri gli devono l'ossequio alla carica e quindi, anche in base alle regole del gioco, il riconoscimento di particolari responsabilità e doveri. Ma rimane pur sempre la necessità di evitare che il Presidente del Consiglio venga coinvolto, a torto o a ragione, in giudizi di merito politico, sull'attività delle Commissioni consiliari, perché le Commissioni consiliari – e non vorrei ripetermi – sono articolazioni espressive dell'attività e della responsabilità poli-

tica e istituzionale dell'Assemblea. Sono Commissioni permanenti di fatto, e di quelle soprattutto parliamo, dato che quelle speciali dobbiamo addirittura istituirle con legge.

Non si tratta quindi di piccoli comitati o di commissioni casualmente formate in un organismo complesso, per cui il Presidente sarebbe un *bonus pater familias* che dall'alto dice: dovete fare questo, dovete fare quest'altro. Per di più stiamo discutendo se consentire alle Commissioni di riunirsi oltre che in sede referente anche in sede redigente. In tale ipotesi le Commissioni verrebbero investite di un'alta responsabilità politica ed istituzionale nel processo legislativo e nel processo di controllo politico proprio del Consiglio che infatti, fra le sue funzioni fondamentali comprende: esprimere gli organi di governo, fare le leggi, controllare politicamente e dare impulso politico a tutta l'attività dell'istituto regione nel suo complesso. Le Commissioni consiliari sono appunto lo strumento normale dell'attività del Consiglio nel quotidiano, nella preparazione dell'attività legislativa, nel controllo e nell'espressione della formazione delle volontà politiche e degli orientamenti in ordine a tutta l'attività consiliare.

Questi organi consiliari non sono quindi minorenni da tutelare, per cui io capirei il secondo comma se avesse questa dizione: le indagini conoscitive che si svolgono fuori del territorio della Sardegna devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio. Su queste indagini potrebbero esserci dubbi di congruità e di opportunità, per cui ritengo necessario che una persona, che rappresenta tutto il Consiglio davanti alla società, al corpo elettorale e ai poteri dello Stato, si assuma la responsabilità di dire anche un eventuale no. Ma, le indagini conoscitive da svolgersi in Sardegna, nelle materie di competenza del Consiglio come possono essere soggette ad una autorizzazione del Presidente del Consiglio? Ci sta facendo velo la situazione attuale, o guardiamo in lontananza a tutte le evenienze che possono sopravvenire in un'Assemblea legislativa, compresa quella di un Presidente che, per sue idiosincrasie e per una questione di mentalità, si mette a sindacare se è o non è opportuno che una Commissione, per esempio, vada o no ad Oristano per incontrare i produttori del mercato ortofrutticolo? Noi siamo stati

eletti per svolgere questo lavoro e solo il Consiglio regionale, nella sua pienezza, può limitare lo svolgimento di competenze strettamente connesse con l'esercizio del nostro mandato; e le indagini conoscitive rientrano tra queste competenze. Un organo individuale, che diventerebbe monocratico, non può e non deve sostituirsi all'Assemblea; statisticamente parlando, oltretutto, è più probabile una persona stramba che non cinque pazzi che, a maggioranza, decidono un'indagine conoscitiva.

CABRAS (P.S.I.). Il Presidente del Consiglio è stato sottoposto ad una selezione preliminare.

SABA (D.C.). Sì, ma questa selezione attiene soprattutto alla qualità della rappresentanza e alla qualità del voto perché anche noi, benedetti consiglieri regionali, chi più colto chi meno colto, chi di una categoria chi di un'altra, siamo pieni titolari di un giudizio selettivo dell'elettorato che è quello che conta; tutto il resto rientra nell'ambito dei giudizi soggettivi.

Quindi, se cinque consiglieri di Commissione (e questo numero esprime la maggioranza) hanno deliberato un'indagine conoscitiva, non possono essere sindacati perché quei consiglieri sono componenti di una Commissione permanente che, dal momento in cui è stata costituita, agisce in nome e per conto del Consiglio regionale. Ecco perché avevo proposto una sorta di mediazione sulla nostra proposta originaria, contenuta nell'emendamento 50, di soppressione *tout court*, del secondo comma.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Sopprimerlo potrebbe significare che non vuoi fare le indagini fuori dalla sede.

SABA (D.C.). Su questo punto noi abbiamo avanzato una proposta intermedia su cui riflettere, ed infatti l'onorevole Tamponi ha chiesto di sospendere. Noi diciamo che le indagini conoscitive fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio sentito l'Ufficio di Presidenza.

L'autorizzazione rimane sempre in capo al Presidente del Consiglio, ma condizionata al pare-

re di un organo collegiale che, insieme al Presidente del Consiglio, ha la responsabilità della conduzione del Consiglio stesso.

Certo, al Presidente sono attribuite alcune competenze esclusive ma in una materia così delicata, che attiene all'interpretazione della volontà e dell'opportunità politica di un altro organismo espressione dell'Assemblea, a nostro avviso è corretto che l'eventuale soggettivismo del Presidente venga mitigato da un parere espresso da più persone.

E questo parere magari potrà anche essere di pieno consenso ad un indirizzo eventualmente negativo del Presidente. L'importante è la sussistenza di un qualche momento di riflessione prima di concedere o di negare un'autorizzazione richiesta da un organismo che è espressione diretta dell'Assemblea. Quindi non può essere posto un sindacato politico, che potrebbe diventare sindacato politico soggettivo di un organo individuale, su un altro organo - le Commissioni permanenti - espressione e responsabile, per conto dell'Assemblea, dell'attività politica-istituzionale.

Questo non è un problema di poco conto; ecco perché noi ribadiamo la nostra opposizione ferma a che il Presidente del Consiglio, da solo, senza alcun obbligo di sentire altri, possa dire ad una Commissione: "tu non puoi fare questo". A questo punto staremmo varando un Regolamento adatto ad una monarchia!

A me non fa velo - lo ribadisco - chi oggi è il Presidente del Consiglio ma mi preoccupano molto le regole del gioco che si istituiscono, perché queste rimangono. E un presidente del Consiglio, con tutti i suoi pregi e nonostante la selezione operata, può avere le fisime come ciascuno di noi, può avere condizionamenti anche subconsci, può anche essere non sufficientemente forte moralmente (come bisogna essere quando si esercitano alcune responsabilità) nei confronti della sua parte politica. Un Presidente del Consiglio, quindi, potrebbe anche negare l'autorizzazione per motivi che, confrontati invece con quelli dell'Ufficio di Presidenza, si rivelerebbero del tutto inconsistenti. Quindi, noi accettiamo che l'autorizzazione rimanga in capo al Presidente del Consiglio ma chiediamo che questo potere venga temperato dall'espressione di un parere da parte dell'Ufficio

di Presidenza, così che i diversi organi si assumano le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io, molto sinteticamente, ritengo che debba rimanere ferma la responsabilità di un soggetto per quanto riguarda le autorizzazioni, perché individuare chi è responsabile di un atto o di autorizzazioni è fondamentale. Ovviamente questa responsabilità non può che essere individuata nella Presidenza del Consiglio che se la deve assumere per intero. Non credo infatti che le Commissioni debbano godere di totale autonomia, diventerebbe anarchia, ma occorre a mio avviso una guida e una disciplina. Lo dico io, al quale farebbe molto comodo che le Commissioni fossero investite di poteri diversi da quelli che spettano a una articolazione del Consiglio.

Pertanto, vi è una parte di vero nelle argomentazioni dell'onorevole Saba, alle quali fa da contraltare il fatto che l'Ufficio di Presidenza non può essere investito di valutazioni politiche di alcun tipo, nemmeno indirette. L'organo ha competenze diverse: è un organo di autogestione interna, e basta; allora se non si vuole lasciare solo il Presidente del Consiglio a decidere ma si vuole un momento di verifica, credo che l'organo politico del Consiglio a ciò deputato sia la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Si può quindi modificare il secondo comma nel senso richiesto dicendo: le indagini conoscitive che si svolgono fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio sentito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. E mi pare che abbiamo risolto ogni perplessità.

SABA (D.C.). Per noi va bene.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Io sono molto convinto del fatto che la Commissione - e concordo totalmente in questo con le cose dette dal collega Saba - debba esercitare pienamente una funzione così delicata e così importante. E che il potere di deliberare in

tal senso spetti interamente alla Commissione è ribadito nel primo comma dell'emendamento numero 49, dove al consenso è sostituita l'informazione. Mi pare perciò che attribuire un potere di decisione anche all'Ufficio di Presidenza rappresenta una diminuzione del potere della Commissione perché, in ultima istanza, quando parliamo di autorizzazione del Presidente stiamo attribuendo un potere di disciplina e di attivazione dell'esercizio di una funzione che spetta *in toto* alla Commissione stessa. Se noi rimettiamo l'esercizio di questa funzione alla deliberazione di un altro organismo (anche sotto forma di parere di un organismo collegiale) noi stiamo sottraendo potere all'esercizio della funzione stessa da parte della Commissione, e stiamo creando le condizioni perché la decisione della Commissione stessa poi non venga pienamente attivata. Quindi mi pare che si determini una contraddizione tra l'esercizio del potere e l'attivazione di questo potere. Ecco perché è importante lasciare in capo al Presidente del Consiglio le modalità di esercizio di un potere che è stato deliberato dalla Commissione e che alla stessa deve restare, *in toto*.

Un'ultima osservazione vorrei farla - a titolo esclusivamente personale - sulla proposta dell'o-

norevole Anedda. Anche l'attribuzione di questo potere alla Conferenza dei Capigruppo suscita in me molte perplessità perché potrebbe essere comunque disattesa la decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Cari colleghi, sono le 13 e 40; io ritengo che, tenendo conto dei suggerimenti che alcuni componenti della Giunta per il Regolamento hanno avanzato ufficialmente in Aula, si possa procedere alla votazione già deliberata dall'Assemblea, alla ripresa dei lavori del Consiglio, stasera alle ore 17. Invito però i componenti della Giunta per il Regolamento ad arrivare cinque minuti prima per valutare assieme, in sede di Giunta per il Regolamento, la correzione al secondo comma suggerita dal relatore onorevole Anedda.

I lavori del Consiglio proseguiranno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 40.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
